ASSOCIAZIONE ITALIANA PEDAGOGISTI - *SEDE NAZIONALE*
via Rolando Lanari, 5 - 92100 Agrigento - C.F. 93058510848 -
www.aiped.it - info@aiped.it - aiped@pec.it - 0922 556408 - cell. 346 3141251
Professione regolamentata ai sensi della Legge 4/2013 - Professione Riconosciuta dalla Legge 205/2017

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE

Di seguito lo stato dell'arte sulla normativa che riconosce e disciplina la professione del Pedagogista e dell'Educatore.

Per rappresentare l'exscursus storico si è realizzato, in proposito, un "prontuario normativo" del pedagogista e dell'educatore, senza alcuna pretesa di esaustività, suscettibile di costanti aggiornamenti, nel quale vi riportiamo brevemente i contenuti salienti delle norme che riguardano le professioni del pedagogista e dell' educatore professionale socio-pedagogico.

Le leggi che analizzeremo sono:

- ✓ Legge 4/2013;
- ✓ Legge 205/2017, art.1, commi 594-601;
- ✓ Legge 145/2018, art.1, comma 517;
- ✓ Decreto Legge 104/2020, art.33-bis;
- ✓ Decreto Legislativo 65/2017;
- ✓ Decreto Legislativo 96/2019, art.4;
- ✓ Decreto Legge 104\2020, art.33-bis;

Il pedagogista e l'educatore professionale socio-pedagogico sono tenuti a fare riferimento alla **Legge 4\2013**, che disciplina le categorie professionali non organizzate in collegi o ordini.

In altre parole, la suddetta legge si rivolge a tutte quei professionisti che svolgono attività lavorativa in forma individuale o associata o nella forma del lavoro dipendente, volta alla prestazione di opere o servizi nei confronti di terzi prevalentemente mediante il lavoro intellettuale, ovvero con il concorso di quest'ultimo.

L'art.2 della L.4\2013 stabilisce, inoltre, la possibilità per le professioni non ordinistiche di costituire associazioni di categoria, senza rappresentanza esclusiva, a cui iscriversi su base volontaria.

«Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi **dell'art. 27-bis del codice del consumo,** di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. **27-ter del codice del consumo**, di cui al decreto legislativo **6 settembre 2005, n. 206,** nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.» **(art.2, commi 3-4)**

Le associazioni di categoria hanno come finalità:

- ✓ promuovere lo sviluppo delle categorie professionali rappresentate,
- ✓ garantire la formazione continua dei propri iscritti,
- ✓ vigilare sulle condotte dei propri iscritti e tutelare l'utente attraverso sportelli per il consumatore.

Ciò significa che ogni pedagogista o educatore può liberamente scegliere se iscriversi o meno all'elenco/registro interno dell'associazione di categoria che preferisce ricordando che, ad oggi, ancora non esiste un albo unico per il pedagogista e l'educatore socio-pedagogico.

Con la Legge del 27 dicembre 2017, n.205 arriva (finalmente!!) il riconoscimento ufficiale per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici.

Nello specifico, i **commi 594-601 dell'art.1 della L.205\2017** racchiudono gli aspetti principali del **DDL 2443,** disegno di legge che si propone di mettere ordine all'interno delle professioni educative e pedagogiche, che purtroppo non ha visto l'approvazione.

Nella **legge 205\2017** vengono elencati gli ambiti in cui operano pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici e precisamente: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale;giudiziario; ambientale; sportive e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Come si può notare NON figura l'ambito socio-sanitario.

Il vuoto normativo creato dalla **L.205\2017** (che d'ora in poi chiameremo **Legge Iori**) viene colmato attraverso l'inserimento nella Legge del 30 dicembre 2018, n.145 del comma 517, che modifica e integra il comma 594 della Legge Iori. In altri termini, restituendo (giustamente!), l'ambito socio-sanitario ai pedagogisti e agli educatori professionali socio-pedagogici.
Inparticolare **l'art.1, comma 517 della L.145\2018** specifica che questi ultimi possono intervenire nei servizi socio-sanitari e della salute occupandosi limitatamente degli aspetti socio-educativi.

La Legge Iori, oltre ad elencare gli ambiti di intervento, stabilisce i titoli necessari per ottenere la qualifica di pedagogista e di educatore:

1) Qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico**:
   (laurea triennale) L-19[1] Scienze dell'educazione e della formazione.
   L'educatore rientra nel livello di conoscenza, abilità e competenze educative del 6° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente.

2) Qualifica di **pedagogista:**
   (laurea magistrale) LM-50[2] Programmazione e gestione dei servizi educativi,
   LM-57[3] Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua,
   LM-85[4] Scienze pedagogiche,
   LM-93[5] Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
   Il pedagogista rientra nel livello di conoscenza, abilità e competenze educative del 7° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente.

---

1 a cui corrisponde il titolo di laurea della classe 18 Scienze dell'educazione e della formazione (DM 509/99).

2 a cui è equiparato il titolo di laurea specialistica 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (DM 509/99) e il diploma di laurea in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento).

3 a cui è equiparato il titolo di laurea specialistica 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (DM 509/99), il diploma di laurea in Pedagogia e il diploma di laurea in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento)

4 a cui è equiparato il titolo di laurea specialistica 87/S Scienze Pedagogiche (DM 509/99), il diploma di laurea in Pedagogia e il diploma di laurea in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento).

5 a cui è equiparato il titolo di laurea specialistica 101/S Teoria della comunicazione (DM 509/99), il diploma di laurea in Scienze dell'Educazione e il diploma di laurea in Scienze della comunicazione (vecchio ordinamento).

La Legge Iori specifica anche quali sono le prassi per coloro i quali già svolgevano la professione di educatore senza il possesso dei titoli sopra elencati:

(Comma 597) «In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio- pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) *inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profile di educatore;*
b) *svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*
c) *diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.*

(comma 598) Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta' superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

(comma 599)I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ne' per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.»

Ricordiamo, inoltre, che la Legge Iori ha distinto all'interno della macro categoria degli educatori professionali due profili, ovvero quello dell'educatore professionale socio-pedagogico, laureato in L-19, corso di laurea della facoltà di Scienze della Formazione, e quello di educatore professionale socio-assistenziale, laureato di un corso di laurea della classe L\SNT2

Professioni sanitarie della riabilitazione, che fa riferimento, per quanto non esplicitato dalla legge in questione, a quanto previsto dal regolamento di cui al **Decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, 520.** Inoltre, per lo svolgimento della professione gli educatori professionali socio-sanitari sono obbligati a iscriversi all'albo delle professioni sanitarie (Legge 3/2018 e DM 13 marzo 2018), ciò non vale per gli educatori professionali socio-educativi che lavorano nell'ambito della sanità e della salute in quanto rientrano tra le professioni non ordinistiche, come stabilito dall'art.1, comma 594, della suddetta Legge Iori:

«*Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.*»

Il **Decreto Legislativo 65\2017,** decreto attuativo della L.107\2015 (nota ai più come "Buona Scuola"), istituisce il "Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 " e, inoltre, all'art. 14, comma 3 stabilisce che:

«A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto».

Il **D. Lgs. 65\2017** ha suscitato dei dubbi sulla possibilità di poter lavorare come educatori nei servizi educativi per l'infanzia da parte di coloro i quali risultano laureandi o laureati presso un corso di laurea L-19 generico dopo il 31 maggio 2017, data dell'entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo, ovvero, nello specifico, nel periodo compreso tra il 1 giugno 2017 e l'avvio dell'anno 2019\2020.

Così il MIUR ha deciso di rispondere ai numerosi quesiti emanando una **Nota Ministeriale specifica l' 8 agosto 2018:**

«Considerato che la disciplina transitoria indicata dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 65/2017 presenta un "vuoto temporale", è stato richiesto un parere all'Ufficio legislativo del MIUR, che si è espresso in data 1° agosto 2018 nei termini che seguono.

Poiché la disciplina transitoria delineata dall'articolo 14 del decreto legislativo 65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello della laurea a indirizzo specifico, non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017).

L'unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.

Parimenti tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all'educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale qualificato. Pertanto, si fa presente che, fino all'attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.

In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.»

Il MIUR ha, quindi, chiarito che fino all'attivazione da parte delle università dei corsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia e dei corsi di specializzazione integrativi per i laureati in Scienze della formazione primaria, continuano ad avere validità, per poter svolgere il compito di educatore nei servizi educativi, i titoli di laurea conseguiti L-19 ad indirizzo generico e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, oltre i titoli riconosciuti validi precedentemente dalla normativa regionale.

Nel **Decreto Legislativo 96\2019, l'art.4** modifica e integra art.5 del D.lgs. 66\2017**,** nel seguente modo:

«Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

b) almeno due delle seguenti figure:

- *un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione;*
- *uno psicologo dell'etàevolutiva*
- *un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»*

Si tratta di un altro piccolo successo, a livello normativo, che ci fa ben sperare per un maggiore riconoscimento nel futuro, speriamo molto prossimo, della figura del pedagogista anche in ambito scolastico, in quanto il pedagogista, professionista di livello apicale, è uno specialista dei processi educativi e formativi e ha tutte le competenze per promuovere e garantire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni, in particolare degli studenti con bisogni educativi speciali e con disabilità.

Ulteriori specificazioni arrivano con l'**art.33-bis del Decreto Legge 104\2020,** elaborato dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con lo scopo di chiarire eventuali dubbi ancora esistenti riguardo le funzioni e il ruolo degli educatori professionali socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute. Tale provvedimento mette in luce il tratto pedagogico specifico dell'educatore professionale socio-pedagogico che, di concerto con altre figure professionali di formazione sanitaria, si occupa della CURA della persona, in senso olistico, nell'ambito della marginalità, della disabilità e della devianza.

«Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) *contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;*
c) *progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;*
d) *costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate.»*

Il **27 ottobre 2021** è stato firmato parte del Ministro della Salute Roberto Speranza e della Ministra dell'Università Maria Cristina Messa il decreto attuativo previsto dal suddetto **art.33bis** del **D.L. 104/ 2020,** il quale acquisisce maggiore forza oper- ativa. Grazie a questo decreto attuativo, gli educatori professionali socio-peda- gogici, che rappresentano la maggioranza del personale che esercita nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, trovano riconosciuta finalmente la legittimità dell'esercizio della loro professione anche nel settore della sanità, dove svolgono un ruolo fondamentale e irrinunciabile, soprattutto nel periodo post-pandemia, in cui i servizi si trovano ad affrontare situazioni di fragilità e disagio complesse, la cui gestione richiede competenze multidisciplinari.

"Con riferimento alle attività professionali di cui al comma 2 dell'articolo 33-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all'interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque a contenere le diffcoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenzia-
mento della crescita pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti es- trinseci nell'ambito patologico ed riabilitativo. Tali attività sono svolte in collabo- razione con altre figure professionali".

Oggi, finalmente, appare sempre più legittimata, sul piano legislativo, l'idea della necessità di una collaborazione sinergica ed efficiente tra i professionisti, non solo di matrice sanitaria, operativi nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute, allo scopo di riuscire a rispondere realmente e in maniera efficace ai diversi bisogni dei soggetti fragili, favorendo un miglioramento continuo dell'offerta dei servizi alla persona.